

**STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372-271 – fax 0376/204707

e-mail: appalti@provincia.mantova.it

PROT. N° 47225 / 2017

MANTOVA, li 25.10.2017

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'APPALTO

RELATIVO A “INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA 2012, IL RAFFORZAMENTO LOCALE ED IL RESTAURO DELLA TORRE FALCONIERA” DI POGGIO RUSCO (MN) - CUP E92C15000030001 - CIG 7245674755

INDICE

- 1 *PREMESSA*
- 2 *PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE*
- 3 *DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI*
 - 3.1 *DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO*
 - 3.2 *LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI*
 - 3.3 *MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO*
 - 3.4 *TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI*
- 4 *IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI*
- 5 *SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA*
 - 5.1 *PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE*
 - 5.2 *PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI*
 - 5.3 *PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. F)*
 - 5.4 *PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE*
 - 5.5 *PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA*
- 6 *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE*
 - 6.1 *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE*
 - 6.2 *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE*
 - 6.3 *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI “CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA” E “CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI”*
- 7 *MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE*
- 8 *DIVIETO AVVALIMENTO*
- 9 *OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)*
- 10 *SOPRALLUOGO*
- 11 *SUBAPPALTO*
- 12 *SUBAFFIDAMENTI*
- 13 *OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITA' E PATTO*

DI INTEGRITA'

13.1 OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST

13.2 RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITA'

13.3 RISPETTO PATTO DI INTEGRITA'

14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

14.1 GARANZIA PROVVISORIA

14.2 GARANZIA DEFINITIVA

14.3 RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"

14.4 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

15 FINANZIAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

16 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

17 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

18 TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

19 DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

20 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

21 PIANI DI SICUREZZA

22 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

23 DISPOSIZIONI FINALI

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23.10.2017 del Comune di Poggio Rusco e della determinazione n. 730 del 24.10.2017 della Provincia di Mantova è indetta presso la PROVINCIA DI MANTOVA – UFFICIO GARE - Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova - Tel. 0376/2042372-271 – Fax 0376/204707 – E-mail: appalti@provincia.mantova.it Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it, una gara mediante **procedura aperta** per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

1 - PREMESSA

La Provincia di Mantova e il Comune di Poggio Rusco hanno sottoscritto una *“Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante da parte del Comune di Poggio Rusco”*, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con D.G.P. n. 89 del 25/07/2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 689 del 21/08/2014 e per il Comune di Poggio Rusco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 06/08/2014.

In base alla suddetta Convenzione il Comune di Poggio Rusco può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; la Provincia di Mantova espleta pertanto, su delega del Comune di Poggio Rusco ed in nome e per conto di quest'ultimo, la presente procedura di affidamento sino alla predisposizione del contratto di affidamento dei lavori all'aggiudicatario che verrà sottoscritto dal Comune di Poggio Rusco, ente committente dei lavori.

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto relativo a *“Interventi per la riparazione dei danni del sisma 2012, il rafforzamento locale ed il restauro della Torre Falconiera”* per conto del comune di Poggio Rusco, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, le imprese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

2 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante **procedura aperta** ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i..

- La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- Con specifico riferimento all'applicazione dei metodi previsti alle **lett. a) b) ed e)**, del citato art. 97, c.2, caratterizzati dal cd. "taglio delle ali", conformemente a quanto statuito in merito dall'Adunanza Plenaria n. 5 del 19 settembre 2017, si precisa che le eventuali offerte di valore uguale che si collocheranno all'interno delle stesse ali oppure "a cavallo" delle ali medesime, non verranno conteggiate distintamente bensì come unica offerta.
 - Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
 - Non sono ammesse offerte in variante.
 - Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

3 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI
--

3.1 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA 2012, IL RAFFORZAMENTO LOCALE ED IL RESTAURO DELLA TORRE FALCONIERA, di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Poggio Rusco n. 95 del 21.06.2017.

Nello specifico l'intervento oggetto dell'appalto consiste nel restauro con miglioramento sismico della Torre Falconiera.

In particolare il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

- rinforzo copertura
- rinforzo volte

- rafforzamento locale lesioni

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- Codice Unico Progetto **CUP: E92C15000030001**
- Codice Identificativo Gara **CIG: 7245674755**
- Ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il posto a base di gara è stato validato in data 20.02.2017.

3.2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati presso la Torre Falconiera, sita in Poggio Rusco (MN), al centro dell'area utilizzata a parco urbano tra la S.S. n. 12 "Abetone-Brennero" e Via Gorni Kramer.

3.3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal C.S.A..

3.4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' **1 (uno) per mille** giornaliero dell'importo netto contrattuale (art. 18 C.S.A.).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13 del C.S.A.;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4 del C.S.A.;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché l'esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire la tutela di un immobile appartenente al patrimonio storico-artistico del Comune committente.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15, 16, 17 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle

ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione all'occupazione degli edifici ed alle attività ivi svolte, agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

4 - IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo dell'appalto è di **Euro 338.785,71#** (*Euro trecentotrentottomilasettecentoottantacinque/71*), di cui **Euro 297.517,87#** (*Euro duecentonovantasettemilacinquecentodiciassette/87*) a base d'asta per lavori a misura ed **Euro 41.267,84#** (*Euro quarantunomiladuecentosessantasette/84*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 76% come da Elaborato "PSC Piano di sicurezza e coordinamento" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	<u>Importo (euro)</u>	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Cat. OG2 Class. II^A	Sì	€ 338.785,71	100%	Categoria PREVALENTE	Sì nel limite del 30% dell'importo contrattuale
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 338.785,71	100%		

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

NON è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto i lavori in appalto riguardano un bene immobile sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.
- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: a) (**imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative**); b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**); c) (**consorzi stabili**) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**); e) (**consorzi ordinari di concorrenti**); f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**); g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)*, (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)** anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/b)***;
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (*Allegato n. 2*) e il Modulo Allegato 4) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 18)*;
 - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. **b)** (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. **c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 18).
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

5.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c)**;
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello

- schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (*Allegato 1/c*) e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

5.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.
- Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) **la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Ente committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) **il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

5.5) Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato 4) (o conformemente ad esso)* da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita ***Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"*** - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
- Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).*

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento all'Amministrazione comunale committente.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del **"Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni"**, sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
 - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
 - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
 - utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
 - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).
- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (**Allegato 3**).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

6.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto

requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

6.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI “CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” E “CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI”

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per il rispettivo importo.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g),** nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. f) e g)* dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti

previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese **(imprese cooptate)** qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (*Allegato 1/a - Sezione A*), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (*Allegato 1/b*);
- compilare e sottoscrivere il DGUE (*Allegato 2*) per le parti di competenza;
- compilare la *"Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.5072016 e s.m.i."* (*Allegato 4*);
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

7 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8 – DIVIETO AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti relativi ai beni culturali, considerata la specificità del settore ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

9 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità **n. 1377 del 21 dicembre 2016** e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di **Euro 35,00 (trentacinque/00)**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 7245674755**) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
- **(per i soli operatori economici esteri)**
Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

10 - SOPRALLUOGO

- Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.
- **L'effettuazione del sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, in quanto è ritenuta necessaria al fine di formulare un'offerta congrua ed adeguata.**

- Si precisa che detto sopralluogo verrà effettuato limitatamente al perimetro esterno della Torre Falconiera, in quanto l'accesso ai locali interni è precluso dalle opere provvisorie realizzate per la messa in sicurezza dell'edificio nonché dalle gravi condizioni di dissesto dell'immobile danneggiato dal sisma.
- Al fine dell'attestazione di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, gli operatori economici dovranno previamente contattare telefonicamente, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'Area Gestione e Sviluppo del territorio del Comune di Poggio Rusco, concordando con l'Arch. Manuela Marastoni (Tel. 328.9507006) data e orario di effettuazione del sopralluogo.
- In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è fissato nel giorno **13.11.2017. Oltre tale data non sarà più possibile effettuare sopralluoghi.**
- Il funzionario del Comune di Poggio Rusco, verificata l'identità del soggetto che effettua il sopralluogo, provvederà a rilasciare allo stesso l'Attestazione di sopralluogo, indicante il nome della ditta, le generalità e il ruolo del soggetto che effettua il sopralluogo nonché il giorno del sopralluogo. Tale Attestazione dovrà essere allegata, a cura della impresa concorrente, alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.

NB)

- Il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla persona (*legale rappresentante, procuratore speciale, direttore tecnico*) indicata nel modulo di richiesta, che al momento del sopralluogo dovrà consegnare al funzionario del Comune di Poggio Rusco un documento di riconoscimento e copia del certificato C.C.I.A.A., o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta. Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un procuratore speciale dovrà essere consegnata copia conforme della procura.
- Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa.
- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o Geie non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
- Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio.

11 - SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
 - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
 - l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione dell'Ente committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita **Sezione D della Parte II** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2*) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

NB) Eventuale indicazione della terna di subappaltatori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. *"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"* deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, (*compilando l'apposita **Sezione D della Parte II** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2*), **una terna di subappaltatori.**

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

1. che si tratti di subappalto come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;

2. che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora l'affidamento di una delle attività sopra elencate, di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, come indicato al successivo paragrafo 12), non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando, per il subaffidatario, l'obbligo di iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, come meglio specificato al successivo paragrafo 12;
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;

- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato n. 2*) fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II[^], dalla Parte III[^], dalla Parte IV[^] sezione A - Punto 1) e dalla Parte VI[^], come meglio precisato al successivo paragrafo 18).

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti: in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto, in alternativa il concorrente, tramite il soccorso istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l'indicazione della terna di subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Poggio Rusco, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta dell'Appaltatore presentata alla stazione appaltante-Provincia di Mantova, da questa istruita e successivamente trasmessa al citato Comune committente; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune committente sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che il Comune committente

provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Comune committente provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12 – SUBAFFIDAMENTI

- Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Comune committente, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto, corredato dalla seguente documentazione:
 - contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
 - dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

13 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ

13.1 – Obbligo iscrizione alle “White list”

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

13.2 – Rispetto Protocollo di Legalità

In attuazione del **"Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni"**, promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai sub-contratti relativi ai settori di cui all'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., dettagliatamente elencati al precedente paragrafo 13.1).
La Provincia di Mantova provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.
- per le imprese inquadrare nel settore edile, provvedere all'iscrizione alla Cassa Operai Edili della provincia di Mantova del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dall'art.105, c.9 del D.Lgs. n.50 /2016.

13.3 – Rispetto Patto di Integrità

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il **"Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova"** che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrità trova applicazione in tutte le procedure espletate dalla Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, in nome e per conto proprio, nonché per delega di altri soggetti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del suddetto Patto di Integrità:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 3**), sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;

- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità verrà sottoscritto anche dal Comune committente del presente appalto e costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune committente di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sia dalla Provincia di Mantova che dall'ente committente sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

14.1 – Garanzia provvisoria

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'offerta deve essere corredata da **una garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria", **intestata al Comune di Poggio Rusco**, pari al **2%** del prezzo base indicato nel presente Disciplinare di gara (**€ 6.775,71#**) costituita, a scelta dell'offerente, mediante:
- Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - a. in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Amministrazione Comunale BANCO DI BRESCIA S.p.A. – Agenzia di Poggio Rusco, Via Trento e Trieste n. 9 - depositi cauzionali - IBAN IT 70S0350057790000000093700, **intestato al Comune di Poggio Rusco**;
 - b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Poggio Rusco.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta del Comune committente nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.
- I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso l'Ufficio Appalti della Provincia di Mantova - o **allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.**
- In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che l'eventuale erronea intestazione della garanzia provvisoria a favore della stazione appaltante Provincia di Mantova anziché del Comune di Poggio Rusco committente dell'opera, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta cauzione di modificarne l'errata intestazione

14.2 – Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente *paragrafo 14.1*).
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fidejussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- Il Comune committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il Comune committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il Comune committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Comune committente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14.3 - Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
.....(omissis).....
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067".
- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

14.4 - Garanzie e coperture assicurative.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne il Comune committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata di importo pari a € 500.000,00 così distinta:

Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;

Partita 2) per le opere preesistenti: importo corrispondente alla differenza tra la somma assicurata di euro 500.000,00 e l'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore

- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **500.000,00**.
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB:

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

15 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di **Euro 430.000,00**, di cui **€ 297.517,87** per lavori a misura (*soggetti a ribasso d'asta*), **€ 41.267,84** per oneri della sicurezza (*non soggetti a ribasso d'asta*) ed **€ 91.214,29** per somme a disposizione.

La spesa complessiva dell'intervento è finanziata per Euro 105.787,19 con contributo regionale sisma del Commissario Delegato e per Euro 324.212,81 con fondi propri di bilancio del Comune di Poggio Rusco.

- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- In particolare, ai sensi di quanto previsto dal C.S.A., si procederà al pagamento delle rate di acconto dovute, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore ad **€ 150.000,00** (*Euro centocinquantamila/00*).
- Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) sul valore del contratto d'appalto, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 26, c.2 del C.S.A.
- L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

16 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 7245674755**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP E92C15000030001**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare al Comune committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare al Comune committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- Il Comune committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, il Comune committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte del Comune della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere il Comune committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

17 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Il Bando di Gara, il presente Disciplinare di Gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:
 - **ALLEGATO 1** - Domanda di partecipazione (***Allegato 1/a*** operatore economico singolo – ***Allegato 1/b*** Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, Geie – ***Allegato 1/c*** Imprese aderenti a contratto di rete)
 - **ALLEGATO 2** - ***DGUE*** “Documento di Gara Unico Europeo”
 - **ALLEGATO 3** - Copia Patto di Integrità da restituire sottoscritta in calce
 - **ALLEGATO 4** - Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i.

- **ALLEGATO 5** - Modulo offerta economica

sono consultabili e scaricabili nella sezione *Amministrazione Trasparente* - *"Bandi di gara e contratti"* - *"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"* - *"Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia"* sul sito Internet della Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it.

- Parimenti nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* - *"Bandi di gara e contratti"* - *"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"* - *"Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia"* del sito internet della Provincia di Mantova, all'indirizzo www.provincia.mantova.it, unitamente al Disciplinare e relativi allegati, sono pubblicati gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
- **Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.**
- Informazioni e chiarimenti relativi alle procedure di gara potranno essere richiesti telefonicamente o via Fax sia, per quanto attiene al bando ed alla procedura di gara, **all'Ufficio Contratti e Appalti** della stazione appaltante Provincia di Mantova, contattando la Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372 – 204271 – Fax 0376/204707 e-mail: appalti@provincia.mantova.it), sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell'intervento, al **RUP** Arch. Raffaella Vincenzi (Tel. 328.9507007- Fax 0386-733009 e-mail responsabiletecnico@comune.poggiorusco.mn.it) o all'Arch. Manuela Marastoni (Tel. 328.9507006 - Fax 0386-733009 e-mail operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it).
- La richiesta di informazioni e chiarimenti nonché specifici quesiti in merito al progetto o alla procedura di gara potranno essere presentati anche in forma scritta via PEC al seguente indirizzo: provinciadimantova@legalmail.it.
- I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet: www.provincia.mantova.it
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet della Provincia di Mantova nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* - *"Bandi di gara e contratti"* - *"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"* - *"Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia"*, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, via PEC, di detto provvedimento.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si provvederà a comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare nell'**ALLEGATO 2** *"Documento di gara unico europeo"* l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate, nonché il n° di fax.

- In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIÀ alle imprese attestazioni di presa visione degli elaborati progettuali.**

18 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
--

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno 20 NOVEMBRE 2017
--

la propria offerta, redatta in lingua italiana. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico **plico chiuso** che dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Il plico dovrà essere recapitato (*a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani*) al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI MANTOVA – Ufficio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 – 46100 MANTOVA.

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (**Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30-12.30; Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.00**).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante**. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

- nominativo
- indirizzo,
- codice fiscale,
- numero di telefono e fax
- e-mail
- indirizzo Pec

dell'operatore economico mittente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) tali dati dovranno rendersi con riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie o contratto di rete. Sul plico dovrà essere indicata anche l'eventuale impresa cooptata.

Inoltre **dovrà obbligatoriamente apporsi** all'esterno del plico la seguente dicitura:

“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per l' “APPALTO RELATIVO A INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA 2012, IL RAFFORZAMENTO LOCALE ED IL RESTAURO DELLA TORRE FALCONIERA DI POGGIO RUSCO (MN)” - (Importo € 338.785,71)

NB) Si evidenzia che l'indicazione sul plico della dicitura sopra riportata è necessaria per il corretto inoltro dello stesso al Seggio di gara, evitando una apertura anticipata del plico da parte dell'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante che comporterebbe la non ammissione alla gara dell'operatore economico.

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara ed una busta, ugualmente sigillata e contrassegnata, con l'oggetto dell'appalto, recante la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.

Avvertenze Generali:

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara o sul quale non sia apposto il nome del concorrente e/o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.
- Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- Le autocertificazioni, le certificazioni, l'offerta devono essere in lingua italiana.
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- Parimenti verrà escluso il concorrente la cui Busta contenente l'offerta economica, risulti aperta o comunque, anche se regolarmente chiusa e sigillata, tale da rendere conoscibile il proprio contenuto.
- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA dovrà consistere in:

- 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00 (*) secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi ***Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie – Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete***), che deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).**

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, c.2 *lett. d), lett. e), lett. g)* del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo “*in nome e per conto proprio e delle mandanti*”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in

nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

- 2. AUTOCERTIFICAZIONE** in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell' **Allegato n. 2 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE)**, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016"*.

Il *"Documento di gara unico europeo"* consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui **all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente *paragrafo 6.1)* del presente Disciplinare di gara.

La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di Pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo **"Documento di gara unico europeo (DGUE)"** (*Allegato 2*) – compilando le seguenti parti:
 - **Parte II:**
 - **Sezione A** *"Informazioni sull'operatore economico"* - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*)
 - **Sezione B** *"Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"*;
 - **Sezione D** *"Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento"* solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;
 - **Parte III – Tutte le sezioni;**
 - **Parte IV – "Criteri di selezione":**
 - **Sezione A "Idoneità":**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE**, il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o Geie.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II**
 - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105.
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

Lale mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II**
 - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Parte III – Tutte le sezioni;**
 - **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
 - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma

6 del citato art. 105.

- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
 - **Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;**
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*Allegato n. 2*) deve essere presentato e sottoscritto, anche da ogni operatore economico facente parte della terna di subappaltatori indicata dal concorrente ai sensi dell'art. 105, c.6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tal caso dovranno essere compilate le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
 - **Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)
NB Al terzo punto del riquadro “Informazioni Generali” deve essere indicata l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list), istituiti presso le competenti Prefetture,
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;**
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** – precisare: l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; - se cooperative, l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

- Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*Allegato n. 2*) deve essere presentato e sottoscritto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e: per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f)* del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

NB)

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*Allegato 2*) deve essere reso e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la fotocopia di un documento di

identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

3. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. da rendersi tramite la compilazione del Modulo ***Allegato 4)*** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al D.G.U.E.

4. COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA'.

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 *lett. d), lett. e), lett. g)* del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, *lett.f)* si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

5. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (**€ 6.775,71#**), **intestata al Comune di Poggio Rusco**, costituita con le modalità indicate al precedente *paragrafo 14.1)*.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)* ed *e)* del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, c.2, *lett. f)* si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio specificato al precedente *paragrafo 14.3*) (cui si rinvia anche per le ipotesi di partecipazione alla gara in associazioni di tipo orizzontale). In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

- 6. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 35,00 (trentacinque/00) DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' n. 1377 del 21 dicembre 2016.** Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al *paragrafo 9*) del presente Disciplinare di gara.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

7. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Insieme alla Autocertificazione, da parte del concorrente singolo o da parte della mandataria/capogruppo in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie o rete di imprese*) dovrà essere prodotta l'**Attestazione di sopralluogo**, rilasciata dal funzionario del Comune di Poggio Rusco, comprovante l'avvenuta presa visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.

NB: Si precisa che la mancata presentazione della Attestazione non rappresenterà di per sé motivo di esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante possa inequivocabilmente verificare, dagli atti già in possesso del Comune di Poggio Rusco, l'effettiva avvenuta effettuazione del prescritto sopralluogo.

- 8. PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

9. PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 3**) sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, *lett. b)* e *lett. c)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)* e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, *lett. e)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, *lett f)* e *g)*, nonché alla impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)*, *e)*, *f)*, *g)* la

sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

10. (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

11. (Solo in caso di contratto di rete)

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

12. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 5.4)* del presente Disciplinare di Gara.

13. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)

In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 5.5)* del presente Disciplinare di Gara.

NB)

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall'Amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", l'Amministrazione segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.AC.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

OFFERTA ECONOMICA

IL PLICO DELL'OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere: dichiarazione da rendersi in bollo da Euro 16,00 (*) secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare (vedi **Allegato 5)**, riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.), indicante – in cifre ed in lettere – il ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi

dedicati del Modulo *Allegato 5*:

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all'affidamento in oggetto;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto *(nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara)*.

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il Modello **Allegato 5) “Offerta Economica”** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

19 - DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 22 NOVEMBRE 2017, alle ore 9:00** presso la sede della stazione appaltante Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Dirigente competente, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due funzionari dell'Ente in qualità di testimoni e di un segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, testimoni, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti, che verranno riportate sul Verbale di gara, nonché a far compilare loro il “Prospetto delle presenze” che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente di gara procederà quindi:

- a) a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- b) a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art.97 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. uno dei metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia;
- c) a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal Bando e dal presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal Presidente del Seggio che ne darà conto nel Verbale di gara.
- d) all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità della busta chiusa contenente l'offerta economica;
- e) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- f) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *"Documento di gara unico europeo" (DGUE)*, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax.

È facoltà del Presidente del Seggio non procedere alla sospensione della gara qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, si provvederà anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, provvederà alla ammissione o alla esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e procederà quindi:

- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'*Allegato 5)* contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente del Seggio di gara e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente di gara corrispondono a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dalle imprese partecipanti.

Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo in automatico delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.

Infine verrà lanciato il programma per il calcolo delle medie, secondo il metodo estratto in precedenza, con esclusione automatica delle offerte anomale, che indicherà in tempo reale la graduatoria in base alla quale il Presidente del Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle ditte concorrenti, l'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso, qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia con il metodo estratto in apertura di seduta per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia il Presidente procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come meglio indicato nel successivo paragrafo del presente Disciplinare di Gara.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

FASE EVENTUALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto sopra descritto, il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. dell'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In particolare il RUP provvederà a richiedere per iscritto, via Pec o in subordine via fax, la presentazione di tali spiegazioni, assegnando **un termine perentorio di 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta**.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni verrà formalmente richiesta alla sola mandataria su cui graverà l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata dal RTI.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta apparirà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" sul prezzo offerto in gara, fornendo giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto.

Ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Verranno, altresì, richieste spiegazioni in ordine ai seguenti elementi:

- oneri aziendali della sicurezza dichiarati nell'offerta economica;
- costi del personale dedicato ai lavori dichiarati nell'offerta economica;
- costi per la formazione del proprio personale;

- consulenze;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno dichiarati nell'offerta economica, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure, per il personale impiegato con contratti diversi, dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

La **documentazione prodotta a giustificazione degli elementi di costo** dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, e non dovrà recare abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso espressamente confermate e sottoscritte.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, qualora sia stato già conferito il mandato, le "Spiegazioni" dovranno essere espresse e sottoscritte solo dalla concorrente mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le "Spiegazioni" dovranno essere espresse e sottoscritte da tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" si rinvia a quanto previsto al *paragrafo 5.3*) del presente Disciplinare di gara.

NB

Poiché le modalità con cui verranno richieste le "Spiegazioni" delle offerte anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di Gara, si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al Comune committente entro il termine da questo assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della PEC o in subordine del fax di richiesta delle spiegazioni.

- Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
- Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.
- Concluse le operazioni di verifica, il Presidente del Seggio di gara provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.provincia.mantova.it
- Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti o di costi proposti o se si accerta che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
 - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
 - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

20 – VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

▪ Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune committente procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.
- Il Comune committente si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell'Elaborato "*PSC Piano di sicurezza e coordinamento*" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.
- Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

- INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

- Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal Comune committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.
- A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.
- Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
- Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determinazione entro il termine di **30 (trenta) giorni**, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile del Servizio competente del Comune committente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Comune committente. Il Comune committente potrà

chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- Il Comune committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione delle offerte non vincola il Comune committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per il Comune committente e salvo eventuale verifica di congruità.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità il Comune committente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, il Comune committente si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune committente.

- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta economica presentata dell'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.
- Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - b) i piani di sicurezza;
 - c) il cronoprogramma;
 - d) le polizze di garanzia;
 tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dal Comune committente.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- Resta a carico del Comune committente la spesa relativa all'I.V.A..
- Il Comune committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

21 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre al Comune committente:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

22 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti sia dalla Stazione appaltante che dal Comune committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:
 - a) al personale sia della Stazione appaltante che del Comune committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - c) ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e della Commissione di collaudo;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
- A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
- Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolari del trattamento sono la Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32, nonché il Comune di Poggio Rusco, in qualità di Ente committente, con sede

in Poggio Rusco, (MN), Via Garibaldi n. 11. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Arch. Raffaella Vincenzi.

23 - DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune committente resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- **Si precisa che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di Gara a pena di esclusione sarà valutata dal Seggio di gara ai fini della possibile regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo le disposizioni ivi previste.**
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 - per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
 - per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
 - in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Raffaella Vincenzi dell'Area Gestione e Sviluppo del territorio del Comune di Poggio Rusco (tel. 0386-51154 int. 2- Fax 0386-733009 - e-mail responsabiletecnico@comune.poggiorusco.mn.it oppure operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it).

Io sottoscritto Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti, attesto che il contenuto del Disciplinare sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E
APPALTI
(Dott.ssa Gloria Vanz)**
